



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

BANDO VOUCHER
DIGITALI I4.0 -
PID AVANZATO
XI EDIZIONE

Chi può partecipare

imprese di tutti i settori con sede legale
nella provincia di Cosenza

Spese ammissibili

Progetti d'innovazione digitale negli
ambiti tecnologici dell'Elenco 1 del
Piano Industria 4.0:

- servizi di consulenza e/o
formazione;
- acquisto di beni e servizi.

Presentazione delle domande

Esclusivamente in modalità telematica
su <https://restart.infocamere.it/>

Tempi e scadenze

Dalle ore 10:00 del 09/04/2025 alle
ore 21:00 del 31/10/2025



DOTAZIONE FINANZIARIA E CARATTERISTICHE

€ 100.000

Risorse
stanziare per
l'iniziativa

€ 10.000*

Importo
massimo del
contributo

70%

Contributo a
fondo
perduto

*Il contributo è riconosciuto per la realizzazione di un progetto imprenditoriale descritto nella domanda di partecipazione che prevede un investimento minimo di almeno 2.000,00 Euro.



BANDO
VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2025
- XI Edizione – PID AVANZATO

Approvato con delibera di Giunta camerale
n. 10 del 17.03.2025



ARTICOLO 1 – FINALITA’	4
ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO	4
ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA E ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE	5
ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI	6
ARTICOLO 5 – SOGGETTI ESCLUSI	8
ARTICOLO 6 – TIPOLOGIA DI FORNITORI	9
ARTICOLO 7 – SPESE AMMESSE	10
ARTICOLO 8 – SPESE NON AMMESSE	11
ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE	12
ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RENDICONTAZIONE	16
ARTICOLO 11 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	17
ARTICOLO 12 – RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	18
ARTICOLO 13 – CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO	19
ARTICOLO 14 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL BANDO	19
ARTICOLO 15 – CONTROLLI	19
ARTICOLO 16 – REVOCA DEL CONTRIBUTO	19
ARTICOLO 17 – NORMATIVA APPLICABILE	20
ARTICOLO 18 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO E CUMULO	20
ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	24
ARTICOLO 21 – NORMA FINALE	24



ARTICOLO 1 – FINALITA'

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza, di seguito Camera di commercio, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0¹¹, intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci *green oriented* del tessuto produttivo.
2. Nello specifico, con l'iniziativa "Bando voucher digitali I4.0 XI Edizione - Anno 2025" risponde ai seguenti obiettivi:
 - promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
 - promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie per la transizione ecologica.
3. Il bando disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei suddetti contributi.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. La Camera di commercio assegna un contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti di innovazione digitale, presentati da singole imprese secondo quanto specificato nel bando.
2. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale dovranno riguardare almeno una tecnologia dell'Elenco 1 del Piano Industria 4.0, con l'eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell'Elenco 2 del medesimo piano:
 - Elenco 1: utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
 - a) robotica avanzata e collaborativa (Droni, cobot per agricoltura, acquisto patenti di guida, etc.);
 - b) interfaccia uomo-macchina;
 - c) manifattura additiva e stampa 3D;
 - d) prototipazione rapida;
 - e) internet delle cose e delle macchine (sensoristica, IoT, impianti di irrigazione intelligente, etc);
 - f) cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing;
 - g) soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – cyber exposure index, vulnerability assessment, penetration testing etc);
 - h) protezione delle reti (es. firewall, gruppi di continuità, sistemi di controllo protezione apparecchiature)
 - i) big data e analytics;
 - j) intelligenza artificiale;
 - k) blockchain;
 - l) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D, etc);
 - m) simulazione e sistemi cyberfisici;
 - n) integrazione verticale e orizzontale;

¹¹ I termini "Industria 4.0", "Impresa 4.0" o, abbreviato, "I4.0" utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 2, Elenco 1, del bando.



- o) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
- p) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc).
- Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:
 - a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
 - b) sistemi fintech;
 - c) sistemi EDI, electronic data interchange;
 - d) geolocalizzazione;
 - e) tecnologie per l'in-store customer experience;
 - f) system integration applicata all'automazione dei processi;
 - g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
 - h) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica;
 - i) connettività a Banda Ultralarga;
 - j) sistemi di e-commerce;
 - k) soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA E ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. La Camera di commercio assegna un contributo a fondo perduto pari al 70% degli importi dei preventivi di spesa al netto dell'IVA. A tale contributo si applica la premialità di cui al comma 2, nel caso di imprenditore (ditta individuale) oppure di socio (nel caso di società) diversamente abile (portatore di handicap così come definito dall'art.3 della legge n°104 del 5 febbraio 1992 e nel caso di imprese femminili.

2. Alle imprese in possesso del rating di legalità² verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00.

3. Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal bando è riportato nella tabella che segue:

Importo minimo di investimento (*)	Importo massimo del contributo (**)
euro 2.000,00	euro 10.000,00

(*) valore minimo del progetto presentato dall'impresa;

(**) non comprensivo dell'eventuale premialità.

4. La dotazione finanziaria del bando ammonta a Euro 100.000.

5. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- chiudere anticipatamente i termini della presentazione delle domande;
- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- prorogare i termini di presentazione delle domande di partecipazione.

La chiusura anticipata, il rifinanziamento del bando, la riapertura o proroga dei termini saranno comunicati sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo www.cs.camcom.it.



6. Il bando prevede una fase di concessione, con l'assegnazione del contributo alle imprese in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando, ed una fase di rendicontazione con la liquidazione del contributo.
7. Il contributo sarà erogato al netto della ritenuta d'acconto del 4% prevista dalla normativa fiscale vigente.
8. Per i contributi di importo superiore a Euro 5.000, verrà effettuato il controllo ex art. 48-bis DPR n. 602/73, volto alla verifica di somme iscritte a ruolo per cui il beneficiario del contributo sia inadempiente. La Camera effettuerà il pagamento totale o parziale delle somme eventualmente dovute direttamente all'agenzia delle entrate e non al beneficiario che verrà informato della circostanza.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammesse al beneficio del contributo camerale di cui al bando le imprese, operanti in tutti i settori economici, esercitate in forma individuale o collettiva, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa² data dalla normativa europea e che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - 1.1 abbiano preso visione del bando ed accettino le condizioni dello stesso, impegnandosi a rispettare quanto in esso prescritto sia al momento della presentazione della domanda che durante l'intero periodo di validità del bando avendo presente che i requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti dal momento della domanda di concessione fino alla liquidazione del contributo;
 - 1.2 abbiano la sede legale iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Cosenza;
 - 1.3 abbiano effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo (a tale fine farà fede l'indicazione contenuta nella visura del registro imprese);
 - 1.4 siano in regola con il pagamento del diritto annuale;

Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il pagamento del diritto annuale, non potendone avere consapevolezza (ad esempio perché risulta debitrice di importi relativi a cd minimi a ruolo) potrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 10 gg solari dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicati sulla domanda telematica di contributo. Per gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata si consiglia l'abilitazione alla ricezione da caselle di posta tradizionale. Ad ogni buon fine, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l'Ufficio Tributi della Camera di commercio.

²Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro; media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro.

I requisiti sono cumulativi nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l'anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua, se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, ha superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione, i cui conti non siano ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Se l'impresa è "associata" o "collegata", i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell'impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.



1.5 non abbiano pendenze in corso con la Camera di commercio di Cosenza;

Ai fini del bando si considera “pendenza in corso” qualsiasi debito- diverso da quello da diritto annuale - nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e/o della sua Azienda Speciale PromoCosenza, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura. Qualora l’impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti avere “pendenze in corso”, di cui non poteva avere consapevolezza, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l’inammissibilità della domanda, entro 10 gg solari dalla richiesta che sarà inoltrata dall’Ufficio a mezzo posta elettronica all’indirizzo (o gli indirizzi) indicato sulla domanda telematica di voucher. Per i debiti non ancora scaduti alla predetta data, l’erogazione del voucher camerale sarà effettuata solo a seguito dell’integrale pagamento della somma dovuta alla Camera e/o a PromoCosenza.

- 1.6 siano in possesso di regolarità contributiva (DURC), in ogni fase del procedimento, con possibilità di sanare entro un termine fissato dal Responsabile del procedimento, qualora, risultati regolari nella fase della concessione, non lo siano nelle fasi successive. Nel caso di non iscrizione dovranno essere specificate le motivazioni. In caso di impresa non tenuta all’iscrizione a nessuna forma previdenziale e/o INAIL la Camera di Commercio si riserva il diritto di verificare tutti i dati in suo possesso per accertare la regolarità dei soggetti tenuti all’obbligo contributivo per conto dell’impresa partecipante al bando;
- 1.7 non siano incorse nelle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D.lgs. 36/2023;
- 1.8 non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) a carico dei legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci;
- 1.9 non siano in stato di difficoltà, del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea;
- 1.10 non si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (liquidatorio e in continuità), amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o controllata del sovraindebitamento;
- 1.11 siano attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione, De Minimis generale e De Minimis Agricoltura;
- 1.12 siano senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
- 1.13 siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- 1.14 abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
- 1.15 non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica, né abbiano richiesto o abbiano ottenuto benefici fiscali riguardanti il medesimo intervento;
- 1.16 non siano state beneficiarie di altri bandi della Camera di commercio nelle annualità 2022, 2023 e 2024, per la stessa tipologia di bando. Ai fini della limitazione si terrà conto dell’anno di pubblicazione del bando e non di quello di liquidazione del contributo;
- 1.17 non siano beneficiari di più di due bandi pubblicati dalla Camera di Commercio di Cosenza nella stessa annualità 2025, aventi tipologia di spesa differenti. Nel caso di ammissione a più di due bandi edizione 2025 per i quali non sia stato ancora liquidato il contributo, il beneficiario dovrà optare per due soli bandi;
- 1.18 il titolare effettivo/legale rappresentante/amministratore/socio non sia anche titolare effettivo/legale rappresentante/amministratore/socio di altre imprese o società partecipanti al bando, a prescindere dalla tipologia di carica o proprietà ricoperta/detenuta dalla stessa persona nei due soggetti giuridici partecipanti al medesimo bando;
- 1.19 il titolare effettivo/legale rappresentante/amministratore/socio non sia anche titolare effettivo/legale rappresentante/amministratore/socio, a prescindere dalla tipologia di carica o proprietà ricoperta/detenuta, di imprese fornitrici di altre imprese partecipanti al medesimo bando;
- 1.20 non siano imprese fornitrici di beni e servizi di altre imprese partecipanti al medesimo



bando;

- 1.21 non si trovino in una posizione di controllo, diretto o indiretto, o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile né abbiano alcun tipo di partecipazione reciproca con altre imprese partecipanti al bando;
 - 1.22 non abbiano dichiarato agli atti del Registro imprese la medesima sede legale di altra impresa partecipante;
 - 1.23 non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 ³;
 - 1.24 accettino la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (partita Iva e ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, codice fiscale, nome, cognome ed eventuale nome della ditta), dell'importo del contributo concesso o della motivazione dell'eventuale diniego, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;
 - 1.25 siano disponibili a collaborare al controllo che la Camera di commercio effettuerà presso la sede aziendale per verificare la effettiva realizzazione delle spese.
2. L'eventuale perdita dei requisiti prima della concessione/liquidazione del contributo (ad esempio per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, aumento dei limiti dimensionali rispetto ai parametri di cui al paragrafo precedente, trasferimento dell'unità operativa in altra provincia o cancellazione dell'impresa) determinerà l'esclusione dai benefici.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI ESCLUSI

1. Non possono presentare domanda di partecipazione al bandole imprese:
 - a) che operano nei settori di attività esclusi dalla normativa sugli aiuti di stato “de minimis”;
 - b) che non abbiano i requisiti di partecipazione previsti dal bando;
 - c) fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
 - d) agenzie di scommesse e gioco d'azzardo (sale slot machine ecc.);
 - e) attività che implicino l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
 - f) ricerca sulla clonazione umana;
 - g) attività di puro sviluppo immobiliare, di gestione di immobili o di beni dell'impresa, ceduti in fitto di azienda o gestiti da terzi per attività imprenditoriali;
 - h) attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).
2. Le richieste di finanziamento devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolte all'ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185, e s.m.i. pena la non ammissibilità della domanda di contributo.
3. Variazioni nella descrizione dell'attività denunciata al Registro delle imprese successive e a seguito di avvisi di procedimento di esclusione, comunicati dalla Camera, per attività non ammesse, non comportano la riammissione.

³Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



ARTICOLO 6 – TIPOLOGIA DI FORNITORI

1. Le imprese partecipanti al bando dovranno avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori di beni e servizi strumentali e di consulenza e/o formazione sulle tecnologie i4.0, appartenenti all'elenco seguente:

- Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, poli di innovazione digitale, European Digital Innovation Hub, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MISE) (<https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati>);
- start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- Innovation Manager iscritti nell'albo degli esperti tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione/elenco-manager>);
- ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione presso almeno tre imprese differenti e che nessuna delle esperienze autocertificate riguardi l'impresa richiedente. Le tre attività per servizi di consulenza/formazione dovranno riguardare le tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, Elenco 1 della parte generale del bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre un'autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Le autocertificazioni saranno oggetto di verifica nella fase istruttoria di concessione attraverso la produzione della documentazione a comprova delle stesse. Le imprese partecipanti al bando sono invitate a predisporre tale documentazione ai fini del controllo suddetto.

2. Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

3. Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'art. 7 comma 1, lett. b).

4. I fornitori dovranno comunque dichiarare l'eventuale regime di esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica.



ARTICOLO 7 – SPESE AMMESSE

1. Sono ammesse le spese relative a:

- a. servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2, comma 2 del bando;
- b. acquisto di beni e servizi strumentali funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all'art. 2, comma 2. Limitatamente alle spese di beni strumentali sono considerate ammissibili tutte le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali così come definiti dall'[Allegato A](#) e [Allegato B](#) della legge n.232 del 11 dicembre 2016 e quelle degli allegati 1, 2, 3 del [DM MISE 10 febbraio 2022](#). Per questi beni dovrà essere presentata apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice/produttrice ovvero una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto agli albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente certificatore accreditato attestante che in data specifica il bene possiede caratteristiche tecniche caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B e che vengano rispettati i requisiti obbligatori richiesti dalla normativa.

Le spese relative ai beni materiali ed immateriali che presentano i requisiti definiti dall'[Allegato A](#) e [Allegato B](#) della legge n.232 del 11 dicembre 2016 e quelle degli allegati 1, 2, 3 del [DM MISE 10 febbraio 2022](#), sono considerate ammissibili soltanto nel caso in cui le stesse siano strettamente coerenti, funzionali ed essenziali⁴ per la riuscita del progetto proposto.

In caso contrario tali spese saranno decurtate e se inferiore all'investimento minimo la domanda sarà ritenuta inammissibile.

2. I preventivi e le fatture relative all'acquisto di beni e servizi strumentali di cui all'allegato A o all'allegato B della legge n.232 del 11 dicembre 2016 e quelle degli allegati 1, 2, 3 del [DM MISE 10 febbraio 2022](#) dovranno riportare l'apposita dicitura prevista per gli investimenti 4.0.

3. Per tutte le spese di beni e servizi strumentali si raccomanda di prediligere fornitori e forniture aderenti al principio DNSH⁵.

4. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 2, Elenco 1 del bando, si riferisce la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori. Nel caso di spese relative a beni e servizi strumentali, servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie di cui all'art. 2 comma 2, Elenco 2, la domanda di contributo – pena la non ammissibilità - dovrà contenere la motivazione dell'utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell'Elenco.

5. Le spese che si prevede di realizzare devono essere effettuate presso la sede o le unità locali ubicate nella provincia di Cosenza, e devono essere destinate e funzionali all'attività di impresa.

6. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

7. I preventivi presentati unitamente alla domanda di concessione non potranno avere data antecedente il 01/01/2025. I preventivi devono essere intestati all'impresa richiedente, devono essere firmati in maniera autografa dal fornitore, devono riportare con chiarezza le singole voci

⁴I beni materiali ed immateriali sono considerati coerenti, funzionali ed essenziali nel limite in cui senza di essi il progetto non può essere attuato e perde sostanzialmente di efficacia. I partecipanti al bando dovranno in tal senso, su richiesta della Camera di Commercio fornire apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

⁵<https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>



di costo, i prezzi unitari e il prezzo complessivo, la data di validità del preventivo, e devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo.

8. Tutte le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di concessione e fino alla data di presentazione della rendicontazione.

9. In nessuna fase della procedura, sia concessione che rendicontazione è possibile richiedere il cambio del fornitore o la modifica del preventivo presentato, né della tipologia di spesa o investimento, a pena di decadenza del beneficio, tranne nella sola ipotesi di cui all' art. 10, comma 8.

10. L'unico documento contabile giustificativo della spesa è la fattura elettronica da produrre nel formato pdf estratto dal sistema di fatturazione elettronica, nella quale devono essere indicati il codice univoco del cliente, unitamente alla ricevuta di invio e accettazione al SDI (sistema di interscambio della fatturazione elettronica), i prezzi unitari e quello complessivo e il codice CUP attribuito in fase di concessione pena l'inammissibilità della spesa e la dicitura del bando. Nel caso non si tratti di soggetti tenuti, occorre una dichiarazione sostitutiva relativa al regime fiscale di esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica. Le fatture richieste in fase di rendicontazione relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale devono essere emesse ed integralmente pagate entro il giorno di invio telematico della domanda di rendicontazione.

11. La data del pagamento è quella in cui si perfeziona la compravendita, non quella di effettivo addebito in conto corrente dell'importo pagato.

12. Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite bonifico, completo del codice TNR o CRO, su conto corrente intestato all'impresa, oppure di carta di credito, RID o Paypal, sempre intestati all'impresa.

13. Non sono ammessi altri tipi di documentazione bancaria in luogo dell'estratto di conto corrente ufficiale di periodo completo, integro e integrale (non sono permessi parti oscurate o che comunque non permettano di verificare i movimenti contabili) intestato alla impresa rilasciato dall'istituto di credito a comprova dell'avvenuta esecuzione del bonifico, della RID, dell'addebito della carta di credito e del pagamento mediante Paypal. Non sono ammesse a pena di esclusione liste movimenti scaricabili dai sistemi di home banking o rilasciate dagli istituti di credito. Nel caso di pagamento mediante carta di credito e Paypal occorre allegare anche i relativi estratti conto e documentazione a comprova del pagamento effettuato.

14. Non sono ammesse regolazioni di pagamento mediante assegni o contante o compensazioni.

15. Non sono ammessi pagamenti su conto corrente personale del titolare o del rappresentante dell'impresa.

ARTICOLO 8 – SPESE NON AMMESSE

1. Sono escluse le seguenti categorie di spese:

- 1.1 di trasporto, vitto e alloggio;
- 1.2 per servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale;
- 1.3 per servizi di consulenza specialistica di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- 1.4 per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- 1.5 per servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge (es. fatturazione elettronica, ecc.);
- 1.6 per l'acquisto di attrezzature di ufficio, stampanti, PC fissi e mobili, notebook, smartphone, smartwatch, tablet, telefonia mobile e fissa, strumentazione per la



- riproduzione di video/foto/audio;
- 1.7 per l'acquisto di modem, router e impianti wifi;
 - 1.8 periferiche di input o output superiori al numero di dipendenti agli atti del Registro Imprese;
 - 1.9 per e-commerce privi di sistema di pagamento digitale (non sono ritenuti validi quali sistemi di pagamento i bonifici);
 - 1.10 non riconducibili a una categoria di spese prevista dal Bando e che non siano direttamente imputabili all'intervento oggetto di finanziamento;
 - 1.11 non verificabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
 - 1.12 non sostenute da **documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente** e per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati con le modalità ammesse dal bando, con evidenza dell'addebito sul c/c bancario;
 - 1.13 spese relative a attività di puro sviluppo immobiliare, di gestione di immobili o di beni dell'impresa, ceduti in fitto di azienda o gestiti da terzi per attività imprenditoriali.
2. Non possono essere imprese fornitrici dei beni e servizi per i quali si chiede il contributo le imprese:
- 2.1 che abbiano relazioni con l'acquirente ed in particolare:
 - 2.1.1 soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;
 - 2.1.2 soci, amministratori, sindaci e dipendenti, collaboratori e consulenti legati a vario titolo all'impresa richiedente il contributo;
 - 2.1.3 imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo e relativi, soci, amministratori, sindaci e dipendenti o che siano entrambe partecipate da medesimi altri soggetti;
 - 2.1.4 imprese che abbiano qualunque tipo di partecipazione reciproca con l'impresa beneficiaria;
 - 2.2. aventi la sede legale e/ operativa coincidente con l'impresa partecipante o con la residenza del titolare o amministratore della stessa;
 - 2.3 imprese partecipanti al bando sia direttamente che per il tramite di società collegate e partecipate;
 - 2.4 associazioni non commerciali.

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione del contributo deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il "Modello 1 - domanda di concessione contributo", nel quale l'impresa dichiara il possesso dei requisiti di cui al bando e si impegna a:
 - 1.1. fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, pena l'inammissibilità della domanda al finanziamento richiesto;
 - 1.2. presentare tempestivamente, su richiesta della Camera, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;
 - 1.3. dichiarare la conformità all'originale di tutta la documentazione presentata.
2. Il Modello 1, disponibile sul sito internet www.cs.camcom.it, nella sezione "Avvisi e Bandi" in formato word, deve essere compilato in ogni sua parte, deve essere trasformato in pdf e deve



essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa a pena di esclusione. Si precisa che è obbligatorio dare il consenso al trattamento dei dati. In particolare all'interno del modulo andrà espressamente dettagliato il progetto innovativo che l'impresa intende realizzare e le modalità di implementazione e realizzazione del progetto con indicazione delle tecnologie di cui all'art.2, comma 2 oggetto dell'investimento.

3. Al Modello 1, devono essere allegati (anche riuniti in un solo file) i seguenti documenti, ognuno di essi firmati digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa, a pena di esclusione:

3.1 report di *self-assessment* di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (il report può essere effettuato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it);

3.2 I preventivi degli investimenti/spese che si prevede di effettuare, aventi data non antecedente il 01/01/2025, devono essere intestati all'impresa richiedente, devono essere firmati, in maniera autografa dal fornitore e timbrati, nei quali siano indicati con chiarezza le singole voci di costo, i prezzi unitari e il prezzo complessivo, la modalità di pagamento, la data di validità del preventivo, l'ubicazione su cui verrà effettuato l'investimento, e devono essere firmati digitalmente dal richiedente. Non sono ammessi auto preventivi. Si rammenta che i preventivi e le fatture relative all'acquisto di beni e servizi strumentali di cui all'allegato A o all'allegato B della legge n.232 del 11 dicembre 2016 e quelle degli allegati 1, 2, 3 del [DM MISE 10 febbraio 2022](#) dovranno riportare l'apposita dicitura prevista per gli investimenti 4.0.

3.3 (*eventuale*) apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice/produttrice ovvero una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto agli albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente certificatore accreditato attestante che in data specifica il bene possiede caratteristiche tecniche caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B della legge n.232 del 11 dicembre 2016 e quelle degli allegati 1, 2, 3 del [DM MISE 10 febbraio 2022](#) e che vengano rispettati i requisiti obbligatori richiesti dalla normativa;

3.4 (*eventuale*) "Modello 1 bis - Dichiarazione ulteriori fornitori", autocertificazione del fornitore, qualora appartenga alla categoria "Ulteriori fornitori", firmata in maniera autografa (occorre allegare il documento d'identità) o digitalmente dal legale rappresentante del soggetto fornitore;

3.5 ricevuta del pagamento del dell'imposta di 16 euro – effettuata con Pago PA utilizzando il seguente link https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_CS avendo cura di valorizzare dal menu a tendina "Servizio*" la voce "Bandi ed Iscrizioni" e digitare nel campo "Causale*" il titolo del bando. La ricevuta deve essere inviata in formato pdf, non sono ammesse altre modalità.

4. La domanda di richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente con invio telematico, a pena di esclusione, mediante la piattaforma ReStart, all'indirizzo <https://restart.infocamere.it> .

5. Per poter procedere con l'invio della pratica telematica è necessario:

5.1 Accesso alla piattaforma

a) Accesso.

L'accesso al servizio avviene tramite riconoscimento certo dell'utente attraverso la propria identità digitale SPID o CNS, selezionando il pulsante ACCEDI presente in homepage.



Al primo accesso saranno visualizzate le note tecniche della piattaforma di cui l'utente dovrà prendere visione per proseguire.

I. Accesso all'area personale.

Dopo aver effettuato l'autenticazione, l'utente accede alla propria area personale, il PROFILO UTENTE.

Quest'area è composta da tre sezioni:

II. DATI: nella sezione DATI l'utente può visualizzare le informazioni associate al profilo che il sistema ricava dall'identità SPID o CNS, eventualmente da integrare e/o modificare. Al primo accesso, l'utente deve compilare tutti i dati obbligatori⁶ (indicati con l'asterisco). Nel momento in cui tutti i dati obbligatori del profilo sono stati inseriti si abiliterà il pulsante "Conferma" che l'utente dovrà premere per salvare le informazioni compilate.

III. DELEGHE: in tale sezione l'utente può creare una o più deleghe operative⁷ che consentiranno ai delegati di operare in piattaforma per conto dell'utente delegante e, in particolare, compilare le richieste di partecipazione per le iniziative di finanziamento in corso.

IV. NOTE TECNICHE: la schermata iniziale mostra la sezione NOTE TECNICHE; l'utente deve confermare di averne preso visione per poter proseguire nella navigazione e per poter utilizzare il servizio.

b) Dopo l'accesso, l'accettazione delle note tecniche e delle informazioni obbligatorie del profilo, l'utente atterra nella pagina privata di HOME in cui sono presenti le iniziative di finanziamento in quel momento attive.

5.2 Invio della pratica telematica:

a) Effettuare l'accesso.

b) Selezionare la tipologia di utente da utilizzare per procedere con la richiesta di contributo:

I. come IMPRESA: contiene la lista delle eventuali imprese di cui l'utente è titolare / legale rappresentante, come risulta da Registro Imprese.

II. come DELEGATO: contiene la lista delle imprese per le quali l'utente è stato delegato ad operare da parte del relativo titolare / legale rappresentante nella sezione DELEGHE della/e propria/e impresa/e.

III. come SOGGETTO NON ISCRITTO AL REGISTO IMPRESE: è sempre disponibile ed è destinato ad associazioni, fondazioni, enti pubblici, professionisti, etc.

c) Selezionare il tasto "Richiedi" indicato nella scheda del bando di interesse.

d) Nella scheda ANAGRAFICA:

IV. Nella sezione "Dichiarante", controllare e/o modificare i dati anagrafici inseriti automaticamente dalla piattaforma e compilare gli altri dati obbligatori richiesti (indicati con l'asterisco; es. residenza legale/titolare rappresentante).

⁶ **Nota bene:** tra i dati obbligatori, è necessario inserire e confermare un indirizzo email **non Pec**, che sarà utilizzato nel caso di richieste di assistenza informatica.

⁷ **Nota bene:** per procedere con l'inserimento di una delega, è necessario inserire il codice fiscale, il cognome e il nome del delegato (necessariamente persona fisica).



- V. Nella sezione “Richiedente”, controllare e/o modificare i dati anagrafici dell’impresa inseriti automaticamente dalla piattaforma e compilare gli altri dati obbligatori richiesti (indicati con l’asterisco; es. settore e dimensione dell’impresa, dati sede legale, pec aziendale, contatti, IBAN e intestatario conto da utilizzare per l’erogazione del contributo).
- VI. A conclusione dell’inserimento, procedere selezionando il tasto “Avanti”.
- e) Nella scheda DICHIARAZIONI:
- VII. Inserire il totale delle spese dichiarate e l’importo del contributo richiesto.
- VIII. Selezionare, se si rientra nelle casistiche indicate, l’opzione “impresa femminile” e/o “impresa giovanile”.
- IX. Indicare i dati della sede dell’unità locale per la quale si invia la richiesta di contributo e alla quale si riferiscono le spese sostenute per il progetto realizzato.
- X. Procedere selezionando il tasto “Avanti”.
- f) Nella scheda ALLEGATI:
- XI. Inserire gli allegati richiesti dal Bando, selezionando la tipologia del documento, la data (indicativa), e il documento firmato digitalmente.
- Importante: tutti gli allegati alla pratica di contributo dovranno essere esclusivamente con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo.
- XII. Procedere selezionando il tasto “Avanti”.
- g) Nella scheda RIEPILOGO DATI, è possibile inserire, se necessario, eventuali note tecniche alla pratica. È possibile modificare i dati inseriti utilizzando il tasto “INDIETRO” e/o salvare la pratica in BOZZA (la bozza sarà disponibile nella sezione “Richieste”, con lo stato “in compilazione”).
- h) Salvare il modello riepilogativo dei dati e, una volta firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo, riallegarlo alla pratica.
- i) Procedere con l’invio della pratica selezionando il tasto “INVIA”.
- j) A conclusione della procedura, la piattaforma invia in automatico un’email all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione con il numero di protocollo della pratica inviata.
- k) La pratica inviata è disponibile in consultazione nella sezione “Richieste”.
6. La domanda può essere trasmessa direttamente dall’impresa o da un intermediario. Non è ammessa la trasmissione di più richieste di contributo con un unico invio.
7. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata alla Camera di commercio **dalle ore 10.00 del 09.04.2025 alle ore 21 del 31.10.2025** sulla piattaforma telematica della Camera di commercio, secondo la procedura descritta nel presente articolo.
8. Le domande inviate prima dell’avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.
9. È obbligatorio indicare un indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Inoltre è obbligatorio indicare un indirizzo email non PEC e un numero di telefono, per eventuali future comunicazioni in fase istruttoria.
10. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.



ARTICOLO 10 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RENDICONTAZIONE

1. La domanda di rendicontazione del contributo deve essere presentata esclusivamente con invio telematico, a pena di esclusione, mediante la piattaforma ReStart all'indirizzo <https://restart.infocamere.it>, **entro le ore 21.00 del 30.06.2026**.
2. La domanda di rendicontazione del contributo deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il "Modello 2 – domanda di rendicontazione".
3. Nella domanda l'impresa dichiara:
 - 3.1. Il mantenimento dei requisiti già dichiarati in fase di concessione;
 - 3.2. che gli investimenti per le quali è stata ottenuta la concessione sono state effettivamente sostenute, secondo quanto previsto nella documentazione presentata in fase di concessione;
 - 3.3. che gli interventi sono stati realizzati presso la sede legale o unità locale situata nel territorio di competenza della Camera di commercio;
 - 3.4. che le spese rendicontate sono reali e direttamente riconducibili all'intervento realizzato;
 - 3.5. che le spese relative agli interventi realizzati per cui si chiede il presente contributo sono state completamente pagate.
4. Il "Modello 2", disponibile sul sito internet www.cs.camcom.it, alla sezione "Avvisi e Bandi" e nella apposita pagina relativa al bando, in formato word, deve essere compilato e trasformato in pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa a pena di esclusione.
5. Il Modello 2 dovrà essere corredato dai seguenti documenti, ognuno di essi firmati digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa, a pena di esclusione:
 - 5.1. copie delle fatture elettroniche complete di codice identificativo - cd. "SDI" e di ricevuta dell'invio e accettazione della fattura al sistema di interscambio, riferite alle attività e/o agli investimenti realizzati con indicazione dei prezzi unitari e complessivo, coerenti con il preventivo presentato in fase di concessione. Le fatture dovranno riportare la dicitura "Bando Voucher I4.0 –XI Ed. Cdc Cosenza2025" e il codice CUP attribuito in fase di concessione;
 - 5.2. copia del Documento di trasporto (DDT), nel caso relativo all'acquisto di beni e qualora non sia presente fattura accompagnatoria. Il DDT è necessario anche per gli ordini effettuati on line
 - 5.3. ricevuta di esecuzione del bonifico (non sono ammesse spese sostenute mediante assegni o contante) comprensivo del codice TNR o CRO, o altra documentazione relativa alla prova della effettuazione delle spese con le modalità previste dal bando (carta di credito, Rid e Paypal);
 - 5.4. estratto conto di carta di credito intestata all'impresa con dimostrazione dell'addebito sul conto corrente intestato all'impresa (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile); RID (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile); report Paypal intestato all'impresa con dimostrazione dell'addebito sul conto corrente intestato all'impresa (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile);
 - 5.5. estratto di conto corrente ufficiale di periodo completo, integro e integrale (non sono ammesse parti oscurate) intestato alla impresa e rilasciato dall'istituto di credito a comprova dell'avvenuta esecuzione del bonifico. Non sono ammessi a pena di esclusione liste movimenti scaricabili dai sistemi di home banking o rilasciate dagli istituti di credito.



5.6. una relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo, di consuntivazione delle attività realizzate e nuovo Report di self-assessment di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o il Report "Zoom 4.0" di assessment guidato, realizzato dal Digital Promoter della CCIAA.

5.7. Parte integrante e obbligatoria della relazione sarà:

5.7.1 per le imprese che hanno usufruito di servizi di consulenza, un report sulle ore di formazione svolte contenente:

- Le ore effettivamente svolte (con data e durata di ciascun intervento);
- Le attività realizzate durante ogni sessione di consulenza;
- Gli strumenti o le tecnologie utilizzate;
- Output della consulenza: Esempi concreti di deliverable (Report strategici o documenti tecnici);
- Prove fotografiche o video: Se pertinente, materiali visivi che documentano il lavoro svolto.

5.7.2 per le imprese che hanno acquistato beni strumentali:

- Documento accertante il rispetto dei requisiti di interconnessione del bene con gli altri sistemi aziendali comprensivo di prove fotografiche o video: materiali visivi che documentano il lavoro svolto.

6. Le modalità di trasmissione della domanda di rendicontazione sono uguali a quelle seguite in fase di domanda di concessione.

7. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

8. Il cambio fornitore è ammesso esclusivamente in fase di rendicontazione e soltanto limitatamente ai casi di chiusura o indisponibilità del fornitore, non imputabili alla impresa richiedente, da motivare con apposita dichiarazione ex DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente. Alla richiesta motivata di cambio fornitore dovrà essere allegato il nuovo preventivo predisposto secondo quanto previsto nelle modalità di presentazione della domanda di concessione.

9. Non sono ammesse in nessun caso variazioni dell'investimento o delle spese indicate della domanda di concessione.

10. La liquidazione è subordinata alla rendicontazione ed ai termini dettati dalle richieste di integrazioni;

11. I contributi saranno calcolati sulle spese ammesse e risultanti da fatture di spesa con data successiva alla domanda di concessione.

12. In fase di rendicontazione è possibile presentare fatture di importi inferiori a quelli previsti in fase di concessione, fermo restando il limite minimo di spesa richiesto dal bando. Il contributo è calcolato sul nuovo minore importo nella misura del 50%.

ARTICOLO 11 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. L'istruttoria delle domande sarà effettuata dal "Servizio #PiùViciniAlleImprese" che procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della correttezza formale della domanda.

2. La Camera si riserva di nominare una commissione con la presenza di esperti per la valutazione delle domande la cui istruttoria richieda competenze tecniche specialistiche.

3. L'istruttoria è a sportello sia nella fase di concessione che di rendicontazione, e verrà



effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo della Camera commercio, con adozione di graduatorie intermedie, entro il termine finale di concessione e rendicontazione.

4. Nella fase di concessione verrà assegnata l'intera dotazione finanziaria destinata alla iniziativa, secondo il predetto ordine cronologico. In caso di incapienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile in graduatoria sarà proporzionalmente ridotto in base alle somme disponibili.

5. La Camera di commercio si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, integrazioni della documentazione fornita e disporre ispezioni e controlli presso la sede del soggetto beneficiario del contributo allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.

6. Nella fase di concessione, oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all'art. 2, comma 2 del bando e dei fornitori dei servizi secondo i seguenti criteri:

- attinenza dell'intervento con le tematiche Industria 4.0 che verrà valutata in base a quanto dichiarato all'interno del "Modello 1 – Domanda Contributo" nello specifico nell'"Allegato 1 Scheda di dettaglio degli interventi" e che sia coerente con i preventivi. A pena di esclusione andrà esplicitato e dichiarato il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 2, Elenco 1 del bando, si riferiscono la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori.
- attinenza delle spese di beni e servizi strumentali, inclusi quelli funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all'art. 2, comma 2, Elenco 2, con le tematiche Industria 4.0. Le spese soprattutto di hardware dovranno essere coerenti ed esplicitamente connesse all'intervento e la loro funzionalità al progetto dovrà essere dichiarata all'interno del "Modello 1 – Domanda Contributo" nello specifico nell'"Allegato 1 Scheda di dettaglio degli interventi";
- Nel caso di spese relative a beni e servizi strumentali, servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie di cui all'art. 2 comma 2, Elenco 2, la domanda di contributo – pena la non ammissibilità - dovrà contenere la motivazione dell'utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell'Elenco 1;
- appartenenza del fornitore di beni e servizi proposto all'elenco dell'articolo 6 del bando;
- coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 2, *comma 2*, della parte generale del bando.

7. La rendicontazione verrà effettuata secondo le prescrizioni del bando nei limiti dell'importo concesso.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, è Giuseppe De Paola. La casella di posta sulla quale inviare richieste di informazioni e la documentazione richiesta ad integrazione è la seguente: pid@cs.camcom.it.

2. L'avvio del procedimento amministrativo del bando coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.

3. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., è assolto di principio con la presente informativa.



4. Il procedimento di concessione/rendicontazione dell'assegnazione del contributo si conclude, di norma, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di concessione e di rendicontazione previste dal bando. Qualora l'Ente Camerale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati.

5. Il responsabile del procedimento può richiedere, se necessario, alle imprese integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incomplete in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di massimo di 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della richiesta, per integrare. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.

ARTICOLO 13 – CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo viene concesso e liquidato con l'adozione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie intermedie e finali sia nella fase di concessione che di liquidazione, con l'indicazione della misura del contributo concesso e liquidato rispettivamente, da parte del Segretario generale dell'Ente.

2. Con i suddetti provvedimenti viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del contributo.

3. Alle imprese che hanno inoltrato domanda di contributo verrà data comunicazione attraverso la pubblicazione della graduatoria sul sito internet della Camera di Commercio www.cs.camcom.gov.it.

ARTICOLO 14 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL BANDO

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il bando pubblico, prima della scadenza dell'atto unilaterale di impegno, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Camera di commercio.

ARTICOLO 15 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva di effettuare i controlli, secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.

2. La Camera si riserva altresì di svolgere controlli, su un campione pari al 2% delle imprese ammesse, verificando con sopralluogo concordato l'effettiva realizzazione degli interventi, anche avvalendosi di collaborazione con Enti terzi preposti alle attività di controllo.

3. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.

ARTICOLO 16 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo camerale è revocato nei seguenti casi:

- 1.1.mancata o difforme realizzazione degli investimenti agevolati rispetto a quello presentato nella domanda di concessione;
- 1.2.cambio del fornitore nelle ipotesi diverse da quelle previste agli artt.10 e 11;
- 1.3.il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ovvero non abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal bando;
- 1.4.il soggetto beneficiario abbia realizzato un investimento minimo effettivo inferiore al



- 70% delle spese ammesse a contributo di cui all'art. 7 comma 1, lettera a) e lettera b);
- 1.5. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 15 per cause imputabili al beneficiario;
- 1.6. esito negativo dei controlli di cui all'art. 15;
- 2. Nelle ipotesi suddette, qualora il contributo sia già stato erogato, il soggetto beneficiario, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca, dovrà restituire l'importo indebitamente percepito, maggiorato dell'interesse legale in vigore maturato alla data di erogazione del contributo fino a quello di avvenuto rimborso.

ARTICOLO 17 – NORMATIVA APPLICABILE

- 1. Il bando viene adottato applicando:
 - Il Regolamento per la concessione di contributi della Camera di commercio;
 - Le vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute;
 - l'art. 52 Legge 234/2012 relativi alla istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di aiuti di Stato.

ARTICOLO 18 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO E CUMULO

- 1. Il contributo viene concesso applicando le disposizioni previste dal regime "*de minimis*" così come normati ai regolamenti dall'Unione Europea.
- 2. I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto "*de minimis*", indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei suddetti regolamenti europei;
- 3. La verifica del rispetto delle soglie *de minimis* di cui ai regolamenti sopra citati verrà effettuata attraverso l'iscrizione degli aiuti individuali sul RNA, Registro nazionale degli aiuti di Stato e sul SIAN, sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale per le imprese agricole
- 4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti ed in ogni caso nulla di quanto previsto nel bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti;
- 5. Il contributo sarà oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell'Art. 52 L. 23/2012 e nel SIAN per il settore agricoltura.
- 6. Gli aiuti di cui al Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
- 7. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1. Il titolare del trattamento dati è la Camera di commercio con sede in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100 Cosenza ("Titolare"). Il Titolare può essere contattato all'indirizzo pecciaa@cs.legalmail.camcom.it, tel. 0984 8151, sito internet cs.camcom.gov.it.

- 2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di commercio tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

- I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di commercio sono i seguenti:



- indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@cs.legalmail.camcom.it
- indirizzo di posta elettronica ordinaria dpo@cs.camcom.it
- recapito postale c/o Camera di commercio – via Calabria,33 - CAP (87100)

3. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dati personali viene effettuato per le seguenti finalità:

- 1) gestione dei bandi per l'assegnazione di contributi a cui l'interessato richiede di partecipare spontaneamente, nonché accertamento dei requisiti soggettivi e presupposti previsti dal bando o dalla vigente normativa in materia di contributi;
- 2) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie, permettere l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti;
- 3) adesione al servizio informativo dell'Ente e inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di commercio e/o da altri Enti del Sistema camerale.

Base giuridica del trattamento:

- a. di cui alla finalità 1) è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR) ai sensi dell'art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;
- b. di cui alla finalità 2), il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)
- c. di cui alla finalità 3) è il consenso (art. 6, par. 1, lett. a, GDPR) espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell'apposita sezione nella domanda di partecipazione al bando, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà.

4. Trattamento di categorie particolari di dati e/o dati relativi a condanne penali e reati

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

Il Titolare, inoltre, potrà trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dai soggetti partecipanti alla procedura e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando (tali dati potranno riguardare, in via meramente esemplificativa, fornitori e/o altri soggetti appartenenti all'organizzazione del richiedente o che comunque a vario titolo collaborano con la stessa).

Poiché per tali interessati risulterebbe sproporzionato rendere apposita informativa, la presente informativa ai sensi dell'art. 14, par. 5, lett. b) GDPR è portata a conoscenza del pubblico mediante allegazione al bando e pubblicata nel sito istituzionale della CCIAA.

5. Natura del conferimento, tipologia dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione al bando per la concessione di contributi.



Denominazione dell'impresa, codice fiscale, partita IVA, sede, entità del contributo, documentazione per la rendicontazione, documentazione per il pagamento e la tracciabilità.

Tra i documenti richiesti in fase di rendicontazione sono compresi anche gli estratti conto di periodo completi integri ed integrali.

In ordine al par. 3 della presente informativa, il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità cui al punto 1 e 2, il mancato inserimento non consente di partecipare al bando di assegnazione di contributi. Quanto, invece, alla finalità di cui al punto 3, il conferimento è facoltativo, senza alcuna ripercussione in merito alla partecipazione del presente procedimento amministrativo.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

6. Modalità di trattamento

I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio esclusivamente per le finalità indicate all'art. 3 della presente informativa, principalmente con strumenti elettronici e memorizzati su supporti informatici.

Gli strumenti informatici del Titolare del trattamento non sono configurati e/o impiegati per definire o valutare il suo profilo o la sua personalità, oppure per analizzare le sue abitudini o preferenze, ma si

limitano a trattare i dati tecnicamente indispensabili per l'erogazione del servizio da Lei richiesto, oltreché per finalità di garantire la sicurezza del sistema informatico adottato.

Alcuni dati personali saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Titolare, nei modi e nelle forme previste dalla legge (ad esempio disposizioni in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013).

7. Categorie di destinatari

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La CCIAA per i trattamenti di dati personali di cui alla presente informativa potrà avvalersi di Responsabili del trattamento, nominati ex art. 28 GDPR e rientranti nelle seguenti categorie

- società che erogano servizi tecnico-informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- società del sistema camerale.
- soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione.

Il Titolare del trattamento ha adottato adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali dell'Interessato ed impone ai Responsabili del trattamento analoghi obblighi in tema di misure di sicurezza.

I dati non saranno oggetto di alcun altro tipo di comunicazione o diffusione se non in esecuzione di espliciti obblighi normativi. In merito, i dati potranno, inoltre, comunicati agli istanti nell'ambito delle richieste di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale, così come previsti e disciplinati dalla vigente normativa.

L'interessato potrà richiedere l'elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone richiesta al Titolare.

8. Trasferimento di dati verso paesi terzi



I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

La Camera di Commercio si impegna a non far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Qualora ciò sia necessario, attraverso società di servizio IT e comunicazioni telematiche, incaricate e selezionate anche sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati, l'eventuale trasferimento all'estero deve risultare comunque in linea con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali poiché effettuato sulla base dei meccanismi di garanzia previsti dagli artt. 45 (decisione di adeguatezza) e 46 (garanzie adeguate) GDPR e, in assenza di ogni altro presupposto, sulla base delle deroghe definite dall'art. 49 (deroghe in specifiche situazioni) GDPR. Tale trasferimento all'estero dei dati è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE.

9. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti, per la finalità di cui al punto 3 a) saranno trattati per il tempo strettamente necessario alle finalità connesse alla gestione del servizio richiesto, per il tempo necessario all'elaborazione dei risultati e mantenuti fino 5 anni o fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.

Per la finalità di cui al punto 3 b) i dati saranno trattati fino ad una sua formale richiesta di disiscrizione dal servizio e successivamente per un periodo massimo di 15 giorni in ragione dei necessari tempi tecnici.

10. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it.



ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia concernente il bando o collegata allo stesso sarà sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri istituito secondo il Regolamento della Camera Arbitrale “Costantino Mortati” della Camera di commercio, previo esperimento di un tentativo di mediazione presso l’Organismo di Mediazione della Camera di commercio secondo la procedura prevista dal Regolamento di mediazione vigente.

ARTICOLO 21 – NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal bando si rinvia al Regolamento camerale in tema di concessione contributi e alle vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.